



Comune di Muzzana del Turgnano

Provincia di Udine

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro delibere di Consiglio N. 42

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ED AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020

L'anno **2020** il giorno **29** del mese di **Settembre** alle ore 17:30, nella Residenza Municipale di **Muzzana del Turgnano**, previo avvisi scritti resi a domicilio ai sensi di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione ordinaria, ed in presenza con un numero limitato di uditori, ai sensi del Decreto sindacale n. 6 del 25.5.2020, di 1° convocazione nelle persone dei Sigg.:

		<i>Presente/Assente</i>
<i>dott.ssa Zoratti Erica</i>	<i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>
<i>Paravano Massimiliano</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>Presente</i>
<i>Stocco Diega</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>Siben Linda</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>Tel Sergio</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>Nardon Denis</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>Orsettig Dorianna</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>Franceschinis Giulia</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>Pin Ferruccio</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>Chiandotto Stefano</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>Plati Roberto</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>Del Piccolo Paola</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Assente</i>
<i>Bertelli Aldo</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il Vice Segretario Comunale Busato dott.ssa Michela.

Zoratti dott.ssa Erica, nella sua veste di **Sindaco**, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente argomento.

OGGETTO: Approvazione tariffe ed agevolazioni TARI per l'anno 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 07/08/2014 e come da ultimo modificato con deliberazione n. 5 del 27/03/2019;

RICHIAMATI:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;

- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata “*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*”;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 redatto dal soggetto gestore del servizio (NET S.p.A. con sede in Udine) e successivamente integrato con i dati di competenza comunale, validato dall'ente territorialmente competente (AUSIR – Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti con sede in Udine) con provvedimento n. 20 del 29/06/2020, allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del comune di Muzzana del Turgnano previsto per l'anno 2020 ammonta ad euro **289.845,33** al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, che dovrà essere integralmente coperto con i proventi della tassa previsti per il medesimo anno;

VISTO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che “... *i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ...*”;

RITENUTO di non avvalersi della facoltà prevista dal richiamato art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 e di procedere con la determinazione delle tariffe TARI 2020, sulla base del PEF validato dall'autorità territorialmente competente (AUSIR) sopra citato;

RICHIAMATI inoltre,

- il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei mesi e successivamente prorogato sino al 15.10.2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6...” con cui, all'Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19;

- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto legge 19 maggio,2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, per effetto della chiusura forzata o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico-finanziari;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 158/2020 del 07/05/2020 di ARERA con la quale sono state disposte “*Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19*”;

RILEVATO che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio "*chi inquina paga*", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività, nonché il riconoscimento di agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;

PRESO ATTO che la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante “*Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell’articolo 5 della legge regionale 3/2020*”, stabilisce in particolare all’art. 3 che:

- “I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ... possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020” (co. 1);
- “La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche ...” (co. 2);

PRECISATO che:

- l’erogazione dei contributi regionali assegnati ai Comuni ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 per le riduzioni/esenzioni dalla TARI per le utenze non domestiche, è sottoposta alla condizione che ciascun Ente locale stanzi altrettanti fondi propri per le medesime finalità;
- la quota massima assegnabile al Comune di Muzzana del Turgnano per le finalità di cui sopra è stata quantificata dalla Regione in **euro 11.982,81**;

VISTA la nota dell’ANCI FVG con cui l’Associazione comunica all’AUSIR che:

- i Comuni della Regione stanno predisponendo, nell’ambito della competenza che il comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013 riserva agli Enti locali, gli atti e le modifiche regolamentari necessarie all’introduzione ed alla disciplina delle riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche utilizzando sia risorse proprie, sia le risorse regionali assegnate ai sensi della Legge

regionale 18 maggio 2020, n. 9 e, quindi, garantendo la relativa copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale “estranee ed indipendenti dal MTR”;

- le riduzioni ed esenzioni che gli Enti locali della Regione intendono così introdurre a favore delle utenze non domestiche si candidano ad essere “*ben più sostanziose, rispetto a quelle minime previste dalla deliberazione di ARERA [n. 158/2020/R/RIF] che riguarda solo la parte variabile della tariffa e limitatamente al periodo di chiusura delle attività*”;
- i Comuni della Regione trasmetteranno all’AUSIR le deliberazioni con cui, ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013, regolamentano le citate riduzioni ed esenzioni della TARI a favore delle utenze non domestiche e domestiche;

RITENUTO, tanto in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in capo alle imprese e alle attività commerciali quanto al fine di sostenere le stesse e il tessuto economico complessivo in questa fase di graduale ripresa, di intervenire in merito, riconoscendo, **per il solo anno 2020**, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/5246, le seguenti agevolazioni della TARI [--_Hlk48116913--] determinata dal 01.01.2020 al 31.12.2020 in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 o che comunque hanno subito per riflesso un danno economico, rientranti nelle seguenti classi di utenze non domestiche:

Agevolazione pari al 100% della quota variabile

Classi	DESCRIZIONE	Superficie totale Stot(ap)
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	609
4	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	3014
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	535
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1099
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	2512
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	1255
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1340
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	9749
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	395
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	987
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	180

Agevolazione pari al 50% della quota variabile

Classi	DESCRIZIONE	Superficie totale Stot(ap)
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	14
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1417
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	219
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	700
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1275
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	75

DATO ATTO che la minore entrata derivante dalle agevolazioni sopra indicate è determinata in presuntivi in **euro 26.722** ed è finanziata, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale sarà prevista nel bilancio di previsione 2020 – 2022 - Anno 2020 con successiva variazione di bilancio;

DATO ATTO che l'agevolazione prevista dalla deliberazione ARERA 158/2020 per le utenze domestiche con disagio economico-sociale è stata inserita nel Regolamento comunale IUC – Titolo IV TARI, così come modificato nella presente seduta consiliare, e che la minore entrata derivante dalla stessa - attualmente non quantificabile per oggettiva assenza di dati - sarà finanziata con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale sarà prevista nel bilancio di previsione 2020 – 2022 - Anno 2020 con successiva variazione di bilancio;

EVIDENZIATO che:

- le agevolazioni di cui sopra, come indicato anche nella Nota di approfondimento ANCI – IFEL, rubricata “*La delibera ARERA n.158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva*” del 31 maggio scorso, vanno oltre il minimo contemplato nella Delibera n. 158 e sono già astrattamente ricomprese nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze. L’amministrazione comunale ha agito in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio, al fine di sostenere le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19;
- per tali agevolazioni vige la regola determinata dall’art. 24.D del Regolamento IUC – Titolo IV TARI sul cumulo delle agevolazioni;

RITENUTO altresì di stabilire che il pagamento della TARI avverrà in n. 4 rate, secondo le modalità stabilite dall’articolo 27.D del vigente Regolamento IUC – Titolo IV TARI e dalle vigenti norme in materia, come di seguito indicato:

- I rata 30 settembre 2020
- II rata 31 ottobre 2020
- III rata 31 dicembre 2020
- IV rata 31 gennaio 2021

RILEVATO inoltre che:

- ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell’anno precedente;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;
- l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- l’art. 106 comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni con L. 180/2020, dispone lo spostamento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione

2020-2022, “in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali” discendenti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RILEVATO altresì che:

- a norma del comma 666 dell'art.1 della L.147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- la L.R. 20/2016 ha definito la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e il comma 80, dell'art. 1, della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) ha stabilito che a decorrere dal 01.01.2017 i Comuni verseranno alla Regione il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA) nella misura già determinata dalle Province ai sensi del citato disposto di legge;
- l'art. 10, commi 18 e 19 della Legge regionale 30 marzo 2018, n.14, ha disposto che l'aliquota del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), è determinata nella misura del 4 per cento a decorrere dal periodo di imposta al 1° gennaio 2019;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dei commi 651 e 652 del più volte menzionato art.1 della L. 147/2013, il comune per determinare la tariffa può tenere conto dei criteri fissati dal DPR 158/1999 o in alternativa di criteri determinati sulla scorta di dati puntuali desumibili dalle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- le modalità attuali di svolgimento del servizio rifiuti non consentono la determinazione di criteri oggettivamente quantificabili e tali da garantire il rispetto del principio di “*Chi inquina paga*” sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
- a norma dell'ultimo periodo del richiamato comma 652, come modificato dalla legge di bilancio 2019: “*Nelle more di una completa revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*”;

VERIFICATO che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2020 e il totale delle entrate tariffarie del 2019 rispetta il limite di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato alla delibera ARERA n. 443/19;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dal prospetto allegato sub B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall'allegato tecnico di calcolo delle tariffe, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base dei criteri fissati dal DPR 15/1999;

DATO ATTO che il servizio di gestione della TARI è stato affidato, a decorrere dal 2019, alla società partecipata NET S.p.A. nell'ambito dei servizi cosiddetti “*in house providing*”;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento TARI;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

La discussione del presente ordine del giorno si è svolta in modalità congiunta nel precedente punto all'ordine del giorno n. 3;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI APPROVARE per l'anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (*Allegato B*), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
2. DI DARE ATTO CHE:
 - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio (NET S.p.A.) ed integrato con i dati comunali, allegato alla presente deliberazione (*Allegato A*) e validato dall'ente territorialmente competente (AUSIR) con atto n. 20 del 29/06/2020;
 - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992;
 - la L.R. 20/2016 ha definito la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e il comma 80, dell'art. 1, della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) ha stabilito che a decorrere dal 01.01.2017 i Comuni verseranno alla Regione il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA) nella misura già determinata dalle Province ai sensi del citato disposto di legge;
 - l'art. 10, commi 18 e 19 della Legge regionale 30 marzo 2018, n.14, ha disposto che l'aliquota del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), è determinata nella misura del 4 per cento a decorrere dal periodo di imposta al 1° gennaio 2019;
3. DI RICONOSCERE ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, per le motivazioni riportate in premessa, le seguenti agevolazioni della TARI determinata dal 01.01.2020 al 31.12.2020 in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID – 19 o che comunque hanno subito per riflesso un danno economico, rientranti nelle seguenti classi di utenze:

Agevolazione pari al 100% della quota variabile

Classi	DESCRIZIONE	Superficie totale Stot(ap)
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	609

4	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	3014
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	535
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1099
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	2512
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	1255
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1340
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	9749
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	395
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	987
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	180

Agevolazione pari al 50% della quota variabile

Classi	DESCRIZIONE	Superficie totale Stot(ap)
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	14
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1417
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	219
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	700
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1275
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	75

4. DI DARE ATTO che la minore entrata derivante dalle agevolazioni sopra indicate, quantificata in via presunta in **euro 26.722,00**, sarà finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale sarà prevista nel bilancio di previsione 2020 – 2022 – Anno 2020 con successiva variazione di bilancio;
5. DI DARE ATTO che il contributo regionale assegnato al Comune di Muzzana del Turgnano ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 per le riduzioni/esenzioni dalla TARI per le utenze non domestiche, è stato quantificato in **euro 11.982,81**;
6. DI DARE ATTO che l'agevolazione prevista dalla deliberazione ARERA 158/2020 per le utenze domestiche con disagio economico-sociale è stata prevista nel Regolamento comunale IUC – Titolo IV TARI, così come modificato nella presente seduta consiliare, e che la minore entrata derivante dalla stessa - attualmente non quantificabile per oggettiva assenza di dati - sarà finanziata con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale sarà prevista nel bilancio di previsione 2020 – 2022 - Anno 2020 con successiva variazione di bilancio;
7. DI STABILIRE per l'anno 2020 che il versamento della TARI avverrà in n. 4 rate così definite:
 - I rata 30 settembre 2020
 - II rata 31 ottobre 2020
 - III rata 31 dicembre 2020
 - IV rata 31 gennaio 2021
8. DI DARE ATTO infine che il servizio di gestione della TARI è stato affidato, a decorrere dal 2019, alla società partecipata NET S.p.A. nell'ambito dei servizi cosiddetti “*in house providing*”;
9. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 così come sostituito dall' art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Muzzana del Turgnano, 24 settembre 2020

Il Responsabile
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Sonia Domenighini

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Muzzana del Turgnano, 24 settembre 2020

Il Responsabile
dell'Area Economico Finanziaria
F.to Sonia Domenighini

Visto di conformità ai sensi dell'art.11, comma 7 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi

Muzzana del Turgnano, 1° ottobre 2020

Il Vice Segretario Comunale
F.to Busato dott.ssa Michela.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Presidente
F.to Zoratti dott.ssa Erica

Il Vice Segretario Comunale
F. to Busato dott.ssa Michela

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico, ai sensi della L.69/2009, il 01/10/2020 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 16/10/2020 compreso.

Li 01/10/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sandra Pian

ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva:

- dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)
 al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)

L'Impiegato Responsabile
F.to Sandra Pian

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 01/10/2020

Il Vice Segretario Comunale
F.to dott.ssa Michela Busato

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

PIANO TARIFFARIO UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

ANNO 2020

Dettaglio utenze domestiche

N. componenti	Mq. Superficie occupata	Nr. Utenze
1	54.272,00	419
2	55.039,00	367
3	44.280,00	312
4	25.793,00	165
5	4.886	29
6 o più	4.570	27
Totali	188.840	1.319

Dettaglio utenze non domestiche

Classi	DESCRIZIONE	Superficie totale Stot(ap)
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	609
2	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI	14
3	STABILIMENTI BALNEARI	-
4	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	3.014
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	-
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	535
7	CASE DI CURA E RIPOSO	-
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1.099
9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1.417
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	2.512
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	219
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	1.255
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1.340
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	700
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	9.749
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	395
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	987
18	SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1.275
19	PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	75
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	180
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	-
	Totale	25.375

Tabella n. 1 Riepilogo costi ANNO 2020

	TOTALE
CGIND - Costi di gestione del ciclo dei RSU indifferenziati	
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade pubbliche	20.131
CRT - Costi di raccolta e trasporto RSU	20.217
CTS - Costi di trattamento e smaltimento RSU	65.513
AC - Altri costi	0
Totale CGIND	105.861
CGD - Costi di gestione del Ciclo di Raccolta Differenziata	
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	51.315
CTR - Costi di trattamento e riciclo	32.349
Totale CGD	83.663
Proventi della vendita di materia ed energia derivante da rifiuti dopo sharing	-6.724
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing	-1.775
Componente conguaglio relativa ai costi variabili	-1.551
Oneri relativi all'IVA ed altre imposte TV	8.855
Rettifiche TV	-12.876
Totale	-14.071
TOTALE CG - Costi operativi di gestione	175.453
CARC - Costi amm.vi di accertamento, riscossione e cont.	12.521
CGG - Costi generali di gestione	40.143
COal - Altri costi	714
CCD - Costi comuni diversi	0
TOTALE CC - Costi comuni	53.377
Amm - Ammortamenti e rate mutui	17.550
Acc - Accantonamenti	4.448
R - Remunerazione del capitale investito	15.104
TOTALE CK - Costi d'uso del capitale	37.103
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	1.298
Oneri relativi all'IVA e altre imposte TF	10.795

Rettifiche TF	-2.327
Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020	-3.348
Totale	6.419
TOTALE COSTI (CG + CC + CK)	272.352
TF (parte fissa) = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK	117.030
TV (parte variabile) = CRT + CTS + CRD + CTR	155.322
Totale (verifica)	272.352
CONTROLLO PRICE-CAP	
Ripartizione parametrica delta ambito tariffario	3.416
Riporto a PEF 2019	14.077
Totale	17.493
PEF FINALE	289.845
TVa - parte variabile	139.749
TFa - parte fissa	150.097
Percentuale parte fissa:	51,79
Percentuale parte variabile:	48,21

TABELLA N. 2 - riepilogo dati per determinazione tariffa

Rifiuti complessivamente prodotti in kg. - Stima anno 2020		1.155.000
Costo complessivo presunto previsto per il servizio anno 2020		289.845
Costo parte fissa da D.P.R. 158/99 (suddivisione costi da PEF)	51,79	150.097
Costo parte variabile da D.P.R. 158/1999 (suddivisione costi da	48,21	139.749

(domestiche e non domestiche) con applicazione coefficienti DPR 158/99

	kd minimo	kd massimo	kd medio
Presunta produzione rifiuti utenze non domestiche applicando i vari coefficienti (vedi calcolo "produzione rifiuti")	185.123	292.357	238.740
percentuale calcolata sul quantitativo di rifiuti prodotta nell'anno	16,03	25,31	20,67

Presunta produzione rifiuti utenze domestiche (calcolata per differenza fra il quantitativo totale dei rifiuti prodotti nell'anno 2012 ed i quantitativi derivanti dall'applicazione del kd alle utenze non domestiche)	969.877	862.643	916.260
percentuale	83,97	74,69	79,33

Costo complessivo utenze domestiche applicando la percentuale corrispondente ai rifiuti presuntivamente prodotti	243.389	216.479	229.934
Costo complessivo utenze non domestiche applicando la percentuale corrispondente ai rifiuti presuntivamente prodotti	46.456	73.366	59.911

Totale complessivo costo servizio anno 2020	289.845	289.845	289.845
--	---------	---------	---------

Costo parte fissa da D.P.R. 158/99 (suddivisione costi da PEF)	51,79
Costo parte variabile da D.P.R. 158/1999 (suddivisione costi da	48,21

Costo parte fissa utenze domestiche	126.039	112.104	119.071
Costo parte variabile utenze domestiche	117.350	104.375	110.862
Costo parte fissa utenze non domestiche	24.057	37.993	31.025
Costo parte variabile utenze non domestiche	22.399	35.373	28.886

Tabella n.3 Calcolo parte fissa tariffa utenze domestiche

N. componenti	Mq. Superficie occupata	Ka(n)	S(Stot(n) x Ka(n)	Quf(n)
1	54.272	0,84	45.588	0,528
2	55.039	0,98	53.938	0,617
3	44.280	1,08	47.822	0,679
4	25.793	1,16	29.920	0,730
5	4.886	1,24	6.059	0,780
6	4.570	1,30	5.941	0,818

188.840	189.269
----------------	----------------

Costi fissi utenze domestiche	119.071
Superficie totale utenze domestiche corretta dal coeff. Ka(n)	189.269
Quota unitaria fissa	0,63

Tabella n. 4 Calcolo parte variabile tariffa utenze domestiche con applicazione coefficiente medio

Nr. Componenti	Nr. UtENZE	Coeff. Kb	N(n)*Kb(n)	TVd
1	419	0,8	335	40,91
2	367	1,6	587	81,81
3	312	2	624	102,27
4	165	2,6	429	132,95
5	29	3,2	93	163,63
6	27	3,7	100	189,19

Totali	1.319	2.168
---------------	--------------	--------------

Quantità rifiuti prodotti utenze domestiche	916.260
num. Totale utenze domestiche corretto da coeff.Kb(n)	2.168
Quota unitaria variabile in kg/famiglie	Quv 422,61
Costo variabile utenze domestiche	110.862
Quantità rifiuti prodotti utenze domestiche	916.260
	Cu 0,1210

Tabella n. 5 - Calcolo parte fissa utenze non domestiche con applicazione coefficiente medio (calcolato fra il minimo e massimo)

Classi	TIPOLOGIA DI ATTIVITA	Superficie totale Stot(ap)	Kc(ap) medio	Stot(ap)*Kc(ap)	parte fissa tariffa Qapf*Kc(ap)	Previsione introito
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	609	0,415	253	0,442	269
2	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI	14	0,735	10	0,783	11
3	STABILIMENTI BALNEARI	-	0,505	-	0,538	-
4	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	3.014	0,365	1.100	0,389	1.172
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	-	1,200	-	1,279	-
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	535	0,855	457	0,911	487
7	CASE DI CURA E RIPOSO	-	0,975	-	1,039	-
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1.099	1,065	1.170	1,135	1.247
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1.417	0,565	801	0,602	853
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	2.512	0,990	2.487	1,055	2.650
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	219	1,295	284	1,380	302
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	1.255	0,880	1.104	0,938	1.177
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1.340	1,040	1.394	1,108	1.485
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	700	0,670	469	0,714	500
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	9.749	0,820	7.994	0,874	8.517
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	395	6,130	2.421	6,531	2.580
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	987	4,960	4.896	5,284	5.216
18	SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1.275	2,070	2.639	2,205	2.812
19	PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	75	2,075	156	2,211	166
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	180	8,250	1.485	8,790	1.582
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	-	1,340	-	1,428	-

TOTALI

25.375

29.120

31.025

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE	31.025
Superficie attività corretta dal coeff. Kc (ap)	29.120

Qapf **1,07**

Tabella n. 6 - Calcolo parte variabile utenze non domestiche con applicazione coefficiente medio (calcolato fra il minimo e massimo)

Classi	DESCRIZIONE	Superficie totale Stot(ap)	Kd(ap) scelto	Kd(ap) scelto * Stot(ap)	Parte variabile tariffa	Previsione introito
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	609	3,40	2.071	0,411	251
2	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI	14	6,03	84	0,730	10
3	STABILIMENTI BALNEARI	-	4,16	-	0,503	-
4	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	3.014	3,03	9.117	0,366	1.103
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	-	9,86	-	1,193	-
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	535	7,02	3.756	0,849	454
7	CASE DI CURA E RIPOSO	-	8,01	-	0,969	-
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1.099	8,76	9.622	1,059	1.164
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1.417	4,64	6.575	0,561	796
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	2.512	8,12	20.385	0,982	2.466
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	219	10,63	2.327	1,286	282
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	1.255	7,20	9.036	0,871	1.093
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1.340	8,52	11.410	1,030	1.381
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	700	5,50	3.850	0,665	466
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	9.749	6,71	65.416	0,812	7.915
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	395	50,28	19.859	6,083	2.403
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	987	40,65	40.117	4,918	4.854
18	SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1.275	16,99	21.662	2,056	2.621
19	PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	75	17,00	1.275	2,057	154
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	180	67,66	12.179	8,186	1.474
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	-	11,01	-	1,332	-

TOTALI 25.375

238.740

28.886

costi variabili utenze non domestiche	28.886
totale rifiuti prodotti utenze non domestiche corretta dal coefficiente kd	238.740

Cu (costo unitario)	0,12
---------------------	------

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2020

Nr. Componenti	Tariffa parte fissa	Tariffa parte variabile con applicazione coefficiente medio
1	0,528	40,91
2	0,617	81,81
3	0,679	102,27
4	0,730	132,95
5	0,780	163,63
6 o piu'	0,818	189,19

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2020

Classi	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Parte fissa Tariffa coeff. Med.	Parte variabile tariffa coeff. Med	Totale tariffa coeff. Med
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,442	0,411	0,854
2	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,783	0,730	1,513
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,538	0,503	1,041
4	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,389	0,366	0,755
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,279	1,193	2,472
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,911	0,849	1,760
7	CASE DI CURA E RIPOSO	1,039	0,969	2,007
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,135	1,059	2,194
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,602	0,561	1,163
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,055	0,982	2,037
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,380	1,286	2,665
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,938	0,871	1,809
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,108	1,030	2,138

14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,714	0,665	1,379
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,874	0,812	1,686
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	6,531	6,083	12,614
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	5,284	4,918	10,202
18	SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,205	2,056	4,261
19	PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,211	2,057	4,268
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	8,790	8,186	16,976
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,428	1,332	2,759